



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-10-2018 (punto N 31)

Delibera N 1137 del 15-10-2018

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Barbara TRAMBUSTI

Estensore MARIA RITA CACIOLLI

Oggetto

Abbattimento Barriere Architettoniche nelle civili abitazioni ai sensi della L.R. 47/91 -
Assegnazione risorse.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 1
2	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 2

STRUTTURE INTERESSATE

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Direzione Generale	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-21028	2018	Prenotazione			1000000,00
U-21081	2018	Prenotazione			1323433,63

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e in particolare l'art. 5-bis (Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili);

Richiamati:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- le leggi regionali n. 31, 32, 43, 67, 68, 69 e 70 del 2013, n.71 del 2014 n. 1, 35 e 78 del 2016, 65 e 66 del 2017, con le quali si è provveduto alla fusione di alcuni Comuni toscani;
- la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);
- la delibera del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91 con la quale è stato approvato il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 tuttora vigente ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale n. 80 del 27 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016";
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, ed in particolare, il Progetto regionale n.18 " Tutela dei diritti civili e sociali";
- il DEFR 2018 adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 77 del 27 settembre 2017;

Considerato quanto previsto all'art. 64, comma 2, della sopra richiamata legge regionale 40/2005, in merito all'integrazione socio sanitaria realizzata attraverso le società della salute;

Considerato che la sopra citata legge regionale 68/2011 stabilisce:

- all'articolo 17, comma 1, che "si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni, e pone in essere atti e attività, di cui sono titolari comuni e province";
- all'articolo 18, commi 1 e 3, che l'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguardano, tra l'altro, le materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e unioni di comuni, e che, salvo diversa espressa disposizione di legge regionale, le funzioni conferite dalla regione ai comuni possono essere esercitate in forma associata;
- all'articolo 56, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è disciplinato dalla legislazione regionale di settore;

Considerato che:

- il superamento delle barriere architettoniche costituisce priorità di intervento ai sensi leggi regionali 47/1991, 41/2005 nonché della legge regionale 60/2017;
- la Regione persegue l'attuazione dei principi di sussidiarietà istituzionale, di semplificazione delle relazioni tra gli enti, di coesione tra i territori, di efficienza delle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle funzioni, in attuazione dell'articolo 62 dello Statuto regionale;
- la Regione promuove e sostiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n.232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che prevede, all’art.1 comma 140, l’istituzione di un fondo tra le cui finalità è anche ricompresa l’eliminazione delle barriere architettoniche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art.1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che conferma il finanziamento del fondo di cui all’art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto 27 febbraio 2018, n. 67, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse per l’eliminazione delle barriere architettoniche, relative al fondo di cui all’art.1, comma 140, della legge 232/2016 e all’art.1, comma 1166, della legge 205/2017;

Considerato che il riparto delle risorse disponibili, indicato in Allegato A al suddetto decreto 67/2018, risulta computato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in proporzione al fabbisogno complessivo inevaso all’anno 2017, determinato in base alle richieste formulate dalle regioni e province autonome;

Considerato altresì che le risorse destinate alla Toscana ed indicate in Allegato A al già citato decreto 67/2018, derivano dalla richiesta avanzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota AOOGR/485797/R.110 del 12/10/2017, recante la segnalazione del fabbisogno regionale complessivo per l’anno 2017 (pari ad euro 3.814.081,41), ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n.13, calcolato in base alle graduatorie appositamente formulate dai Comuni della Toscana nell’anno 2017, in merito alle richieste di contributo presentate dai cittadini nell’anno 2016 e ritenute idonee;

Preso atto che, in applicazione del predetto riparto stabilito, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con nota prot.n.7205 del 19/07/2018, agli atti d’ufficio con prot. AOOGR/370321 del 20/07/2018, ha trasmesso il decreto n. 5897 del 7/06/2018 recante il pagamento della somma disponibile di euro 1.323.433,63 a favore di Regione Toscana, diretta alla erogazione dei contributi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 13/1989;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 179 del 26 febbraio 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare, a titolo di anticipazione delle risorse di cui alla legge n.232 del 2016, la somma di euro 1.000.000,00, per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, annualità 2016;

Ritenuto pertanto necessario, assegnare la somma di euro 1.323.433,63 per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni negli edifici privati ai sensi della legge 13/1989, corrispondente alla seconda quota del finanziamento delle domande presentate ai Comuni entro l’anno 2016 ed approvate dai Comuni stessi entro il 31 marzo 2017 ai sensi della legge regionale 47/91;

Valutate le istanze per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, dirette ad ottenere il finanziamento delle domande presentate ai Comuni entro l’anno 2017 ed approvate dai Comuni stessi entro il 31 marzo 2018 ai sensi della legge regionale 47/91;

Ritenuto necessario, assegnare la somma disponibile di euro 1.000.000,00 per l’abbattimento delle

barriere architettoniche nelle civili abitazioni, per il finanziamento delle domande presentate ai Comuni entro l'anno 2017 ed approvate dai Comuni stessi entro il 31 marzo 2018 ai sensi della legge regionale 47/91;

Tenuto conto della volontà delle amministrazioni interessate di procedere all'esercizio associato di funzioni e servizi di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili di cui alla medesima legge regionale 47/1991;

Ritenuto opportuno tenere conto sia delle forme associative già considerate negli anni 2016 e 2017, sia dei Comuni singoli già titolari nel 2016 e 2017 delle medesime funzioni, in quanto la procedura di cui si tratta è riferita alle domande presentate annualmente, entro la fine del 2016 e del 2017 e le relative graduatorie sono state approvate, dai Comuni stessi, rispettivamente entro il 31 marzo 2017 ed entro il 31 marzo 2018;

Considerato che le risorse disponibili relative all'abbattimento delle barriere architettoniche sono state ripartite in base alle istanze presentate nell'anno 2017 e nell'anno 2018 dai Comuni ai sensi della legge regionale 47/91 e che, al fine di una perequata distribuzione della spesa, la costruzione definitiva dei finanziamenti è avvenuta tenendo conto che i Comuni che hanno comunicato di non avere domande per il periodo di riferimento hanno un'assegnazione pari a euro zero;

Ritenuto necessario, a tal fine, prenotare l'importo complessivo di euro 1.323.433,63, a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 21081 del Bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità a favore dei beneficiari così come individuati nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre necessario, prenotare l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 21028 del Bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità a favore dei beneficiari così come individuati nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n.79 del 27 dicembre 2017 " Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2 del 8 gennaio 2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.841 del 30 luglio 2018 "Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011";

Ritenuto opportuno incaricare la struttura competente della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale di adottare tutti gli atti necessari per provvedere all'impegno e alla liquidazione delle relative risorse;

A voti unanimi

DELIBERA

- di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, ad assegnare la somma di euro 1.323.433,63, corrispondente alle risorse statali ripartite per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni ai sensi della legge 13/89, per il finanziamento della seconda quota delle domande presentate ai Comuni nell'anno 2016 ed approvate dai Comuni stessi entro il 31 marzo 2017 ai sensi della legge regionale 47/91, tenendo conto sia delle forme associative già considerate nell'anno

2016, sia dei Comuni singoli già titolari nel 2016 delle medesime funzioni;

- di provvedere inoltre, ad assegnare la somma di euro 1.000.000,00 disponibile per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, annualità 2017, tenendo conto sia delle forme associative già considerate nell'anno 2017, sia dei comuni singoli già titolari nel 2017 delle medesime funzioni, in quanto la procedura di cui si tratta è riferita alle domande presentate entro la fine del 2017 e le relative graduatorie sono state approvate entro il 31 marzo 2018 i sensi della legge regionale 47/91;

- di prenotare, pertanto:

- euro 1.323.433,63, a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 21081 del Bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità a favore dei beneficiari così come individuati nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 21028 del Bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità a favore dei beneficiari così come individuati nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

- di incaricare la struttura competente della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, di adottare tutti gli atti necessari per provvedere all'impegno e alla liquidazione delle relative risorse.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della legge regionale 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
BARBARA TRAMBUSTI

Il Direttore
MONICA CALAMAI